

**DELIBERAZIONE 18 DICEMBRE 2014
638/2014/R/EEL**

**DISPOSIZIONI IN TEMA DI IMPIANTI ESSENZIALI EX DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ
111/06, NELLA MACROZONA SICILIA, PER L'ANNO 2015, RILEVANTI ANCHE PER
L'ATTUAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 91/14**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 18 dicembre 2014

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, nonché i relativi provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto-legge 91/14);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03;
- la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 2005, n. 226/05;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2014, 447/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 447/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014, 521/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 521/2014/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna), datata 7 novembre 2014, prot. Autorità 17 novembre 2014, n. 32796 (di seguito: comunicazione 7 novembre 2014);
- la comunicazione di Terna, datata 17 novembre 2014, prot. Autorità 27 novembre 2014, n. 34565 (di seguito: comunicazione 17 novembre 2014);

- la comunicazione di EDISON TRADING S.P.A. (di seguito: EDISON), datata 1 dicembre 2014, prot. Autorità 2 dicembre 2014, n. 35055 (di seguito: prima comunicazione EDISON);
- la comunicazione di Terna, datata 1 dicembre 2014, prot. Autorità 4 dicembre 2014, n. 35366 (di seguito: comunicazione 1 dicembre 2014);
- la comunicazione di EDISON, datata 4 dicembre 2014, prot. Autorità 5 dicembre 2014, n. 35490 (di seguito: seconda comunicazione EDISON);
- la comunicazione della Direzione Mercati dell’Autorità, datata 11 dicembre 2014, prot. Autorità 11 dicembre 2014, n. 36226 (di seguito: lettera DMEG).

CONSIDERATO CHE:

- per quanto attiene alla macrozona Sicilia, l’articolo 23, comma *3bis*, del decreto-legge 91/14 prevede che, sino all’entrata in operatività dell’elettrodotto 380 kV “Sorgente-Rizziconi” tra la Sicilia e il Continente e degli altri interventi finalizzati al significativo incremento della capacità di interconnessione tra la rete elettrica siciliana e quella peninsulare:
 - le unità di produzione di energia elettrica, con esclusione di quelle rinnovabili non programmabili, di potenza superiore a 50 MW siano considerate risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico e debbano essere offerte sul mercato del giorno prima;
 - l’Autorità definisca le modalità di offerta e remunerazione delle predette unità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 91/14, seguendo il criterio di puntuale riconoscimento per singola unità produttiva dei costi variabili e dei costi fissi di natura operativa e di equa remunerazione del capitale residuo investito riconducibile alle stesse unità, in modo da assicurare la riduzione degli oneri per il sistema elettrico;
- con la deliberazione 447/2014/R/eel, l’Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti per l’attuazione delle disposizioni del decreto-legge 91/14;
- nell’ambito del procedimento citato al precedente alinea, la deliberazione 521/2014/R/eel definisce i criteri di offerta e remunerazione delle unità di produzione soggette alle disposizioni di cui all’articolo 23, comma *3bis*, del decreto-legge 91/14 (di seguito: regime 91/14);
- la capacità di produzione essenziale *ex* decreto-legge 91/14, che, secondo quanto disposto dalla deliberazione 521/2014/R/eel, è indicata da Terna in una sezione dedicata dell’elenco degli impianti essenziali per l’anno 2015, può essere classificata in:
 - capacità di produzione considerata essenziale da Terna per soddisfare il fabbisogno dei servizi di dispacciamento nell’anno medesimo (di seguito: raggruppamenti di impianti *ex* deliberazione 111/06);
 - capacità di produzione essenziale *ex* decreto-legge 91/14 diversa da quella descritta al precedente alinea;

- ai sensi della deliberazione 521/2014/R/eel, che prevede specifiche norme di raccordo tra il regime 91/14 e i regimi di cui alla deliberazione 111/06, ciascun raggruppamento di impianti *ex* deliberazione 111/06, se ammesso a uno dei regimi regolati dal Titolo 2 della deliberazione medesima (regimi tipici e regimi alternativi), è soggetto alla disciplina dei menzionati regimi esclusivamente nelle ore in cui, per qualsiasi ragione, non si applica il regime 91/14.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- per quanto attiene ai regimi tipici, gli articoli 64 e 65 *ex* deliberazione 111/06, stabiliscono i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico in regime ordinario e in regime di reintegrazione dei costi (di seguito, se non diversamente specificato, i commi inizianti per 63, 64, 65 e 77 sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06);
- il comma 64.31, che si applica sia agli impianti essenziali in regime ordinario che a quelli ammessi alla reintegrazione dei costi, prevede che Terna, per ciascuna unità di produzione essenziale, presenti all’Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 64.29, vale a dire:
 - nel caso di unità termoelettrica, la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione;
 - nel caso di unità termoelettrica, il rendimento di cui al comma 64.13, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse) se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 o, in caso contrario, i valori dei corrispondenti standard relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;
 - nel caso di unità termoelettrica, il valore della componente a copertura dei costi standard per la logistica internazionale e nazionale del combustibile e i valori delle componenti a copertura degli oneri di cui alle lettere e) (specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato del servizio di dispacciamento), f) (acquisto di energia elettrica nel mercato elettrico per esigenze di produzione) ed h) (manutenzione correlata alla quantità di energia elettrica prodotta) del comma 64.11, nonché i valori delle percentuali standard per la valorizzazione della componente a copertura del corrispettivo di sbilanciamento di cui al comma 64.18;
 - nel caso di unità termoelettrica alimentata a gas naturale o a gas naturale da giacimenti minori isolati di tipo turbogas o a ciclo combinato a basso coefficiente di utilizzo, la stima del fattore di carico;
 - nel caso di unità idroelettrica, la categoria di appartenenza tra quelle indicate al comma 64.28;

- il comma 64.31 stabilisce, inoltre, che Terna presenti all’Autorità una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dall’utente del dispacciamento ai sensi del comma 64.30; in base a quest’ultimo comma, l’utente medesimo:
 - con riferimento ai combustibili che alimentano le unità nella sua disponibilità e che, oltre a non essere gas naturale o gas naturale da giacimenti minori isolati, non fanno parte dell’elenco di cui al comma 64.16, deve proporre a Terna una metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale; se una o più unità nella disponibilità dello stesso utente sono alimentate a carbone, può inoltre esercitare la scelta del prodotto/indice di riferimento tra quelli indicati alla lettera a) del comma 64.16;
 - con riferimento a una o più unità di produzione nella sua disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell’esercizio di questa facoltà, l’utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;
- Terna ha pubblicato l’elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06 soggetti ai regimi tipici per l’anno 2015, che include, con riferimento alla macrozona Sicilia, gli impianti San Filippo del Mela 150kV e San Filippo del Mela 220kV di EDIPOWER S.P.A., Milazzo di EDISON, Porto Empedocle e Priolo di ENEL PRODUZIONE S.P.A. e Trapani TG di E.ON GLOBAL COMMODITIES SE (di seguito: impianti rilevanti); e che le unità degli impianti rilevanti sono indicate anche nella sezione dell’elenco impianti essenziali dedicata alle unità soggette al regime 91/14;
- le comunicazioni 7 e 17 novembre e 1 dicembre 2014 riportano, tra l’altro, le proposte previste dal comma 64.31 in relazione alle unità degli impianti rilevanti;
- dalle comunicazioni 7 novembre e 1 dicembre 2014 emerge che tre degli utenti del dispacciamento titolari di impianti rilevanti si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 64.30, lett. b), richiedendo di modificare i valori standard di variabili che contribuiscono a determinare i costi variabili riconosciuti di unità essenziali per l’anno 2015 nella loro disponibilità; e che, ai sensi del citato comma, è stata, tra l’altro, richiesta l’applicazione di valori di consumo specifico e di emissioni standard uguali per le unità di produzione di un impianto turbogas e pari alla media ponderata - rispettivamente - dei consumi specifici e delle emissioni standard delle unità medesime proposti da Terna, utilizzando come pesi i fattori di carico; l’istanza appena descritta è giustificata dall’identità delle due unità sotto il profilo tecnico;
- con la seconda comunicazione EDISON, l’omonimo utente ha avanzato istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi, secondo quanto anticipato con la prima comunicazione EDISON;
- con la lettera DMEG, ai sensi del comma 63.14, la Direzione Mercati dell’Autorità ha posticipato al 31 dicembre 2014 il termine dal quale si intendono approvate le proposte di Terna sui dati per la determinazione del costo variabile riconosciuto delle unità essenziali e sui parametri tipici delle stesse (*ex* comma 64.31 e 65.3.8).

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare, con efficacia limitata all'anno 2015, le proposte presentate da Terna, ai sensi del comma 64.31, lettera a), come modificate dalle istanze di cui alla lettera b) del comma medesimo, con riferimento alle unità degli impianti rilevanti, eccezion fatta per i valori dei parametri del costo variabile riconosciuto attinenti all'impianto Milazzo e tenendo conto dell'alinea seguente;
- con riferimento alle unità per le quali è stata richiesta l'applicazione di valori di consumo specifico e di emissioni standard uguali, prevedere che detti valori siano pari alla media aritmetica – rispettivamente - dei consumi specifici e delle emissioni standard proposti da Terna per le unità medesime, in considerazione del fatto che, con il presente provvedimento, si approva altresì un'istanza relativa al medesimo impianto volta a consentire l'utilizzo di un fattore di carico identico per le unità in esame, ai fini della determinazione del costo variabile riconosciuto;
- stabilire che l'approvazione di cui al precedente alinea:
 - non implichi l'ammissione alla reintegrazione dei costi per gli impianti con riferimento ai quali i relativi utenti del dispacciamento hanno già presentato istanza di ammissione all'omonimo regime, in quanto l'istruttoria sulla stessa è tuttora in corso;
 - con riferimento a ciascun impianto essenziale, rilevi tanto per l'implementazione del regime tipico sia per quella del regime 91/14, nei rispettivi periodi dell'anno 2015 in cui saranno applicati;
- per quanto concerne l'impianto Milazzo, valutare la proposta di cui alla comunicazione 1 dicembre 2014 nell'ambito dell'istruttoria sull'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi, che EDISON ha presentato con le omonime comunicazioni

DELIBERA

1. di approvare, con efficacia limitata all'anno 2015 e nei termini esplicitati in premessa, le proposte e le istanze, di cui alle lettere a) e b), del comma 64.31, della deliberazione 111/06 (dati e informazioni di cui al comma 64.29 e istanze avanzate ai sensi del comma 64.30), che Terna ha presentato all'Autorità mediante le comunicazioni 7 e 17 novembre 2014, con riferimento alle unità degli impianti rilevanti nella macrozona Sicilia, eccezion fatta per i valori dei parametri del costo variabile riconosciuto attinenti all'impianto Milazzo;
2. di prevedere che l'approvazione di cui al punto 1 non implichi l'ammissione alla reintegrazione dei costi per gli impianti con riferimento ai quali i relativi utenti del dispacciamento hanno già presentato istanza di ammissione all'omonimo regime;

3. di prevedere che, con riferimento a ciascun impianto rilevante, l'approvazione di cui al punto 1 rilevi tanto per l'implementazione del regime tipico che per quella del regime 91/14, nei rispettivi periodi dell'anno 2015 in cui saranno applicati;
4. rispetto all'impianto Milazzo, la proposta, di cui alla comunicazione 1 dicembre 2014, sarà valutata in sede di istruttoria sull'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi, che EDISON ha avanzato con le omonime comunicazioni;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

18 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni